Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 12 settembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 giugno 1960
registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1960
registro n. 3 Esercito, foglio n. 130

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRANCATI Renato di Armando, da Arco (Trento), classe 1921, sottotenente artiglieria complemento, 3° reggimento artiglieria alpina « Julia », gruppo « Udine ». In commutazione della croce al valor militare concessa « alla memoria » con decreto presidenziale 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1950, registro n. 46 Esercito, foglio n. 91 (Bollettino ufficiale 1951, disp. 1ª, pagina 126). — Volontario al fronte russo, nel corso di sanguinosi combattimenti di retroguardia dava costante prova di tenacia e valore. Premuto dappresso da formazioni corazzate, assaltava d'iniziativa un carro armato e, colpendone l'equipaggio, riusciva ad arrestarne l'azione. Continuava con i superstiti la dura lotta fino a quando, ferito, veniva catturato. — Fronte russo, 17-21 gennaio 1943.

CORATZA Salvatore di Giovanni, da Giave (Sassari), classe 1914, tenente fanteria complemento, 10° reggimento fanteria « Regina », 1ª compagnia mortai « alla memoria ». — Comandante di plotone mortai, impegnava impari lotta contro soverchianti unità nemiche sbarcate nell'isola. Pur conscio del grave rischio cui si esponeva, rifiutava le intimazioni di resa fatte dal nemico e resisteva alle sue minacce, continuando a combattere con grande tenacia ed ardimento, sinchè, dopo accanita lotta, veniva circondato e catturato insieme ai superstiti. Condannato a morte, affrontava impavido la fucilazione. — Coo (Egeo), ottobre 1943.

ESPOSITO Giovanni fu Zopito, da Loreto Aprutino (Pescara), distretto militare di Teramo, classe 1882, generale di divisione, comandante della divisione alpina « Pusteria ». — In aspra fase operativa contro forti ed agguerrite formazioni ribelli, svolta in ambiante estremamente ostile ed insidioso, guidava con grande perizia i reparti della propria divisione alpina, trascinandoli anche con l'esempio del suo indomito coraggio personale. Contribuiva così, in maniera determinante, al felice esito delle operazioni, mercè le quali, vinte e rastrellate le numerose resistenze, era assicurato il saldo possesso di una regione di vitale importanza. — Bosnia Orientale (Jugoslavia), aprile-maggio 1942.

TUCCERI-CIMINI Nestore di Luigi, da Cerchio (L'Aquila), classe 1916, sottotenente fanteria complemento, 81° reggimento fanteria « Torino », 5ª compagnia « alla memoria ». — Comandante di plotone, nel corso di un aspro attacco riusciva, dopo accanita e dura lotta, a penetrare nelle munite posizioni avversarie e resisteva su di esse con tenacia e valore; infliggendo, col fuoco delle poche armi automatiche superstiti, forti perdite al nemico. Successivamente, accortosi che unità nemiche stavano aggirando le posizioni occupate, balzava con grande audacia al contrassalto, alla testa dei resti del plotone. Colpito da una raffica di fucile mitragliatore, cadeva sul campo. Fulgido esempio di valore e di dedizione alla Patria. — Jelenowka (Russia), 10 dicembre 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

COMINO Alessandro fu Vittorio, da Benevagienna (Cuneo), classe 1906, ex capo squadra m.v.s.n., Comando truppe dell'Amara (Gondar). — Durante le operazioni sul fronte di Gallabat-Metemma, partecipò, alla testa dei propri uomini, a duri ed aspri combattimenti, distinguendosi per coraggio ed ardimento. La sua azione rifulse in particolare nella rioccupazione di Gallabat e nella strenua difesa delle posizioni occupate, in cui diede prova di indomito valore e di grande noncuranza del pericolo. — Gallabat-Celgà-Metemma (A. O. I.), novembre 1940-febbraio 1941.

MERLO Giovanni di Antonio, da Genova Quarto, classe 1920, caporal maggiore 1° reggimento alpini, battaglione « Ceva », 1ª compagnia. — Comandante di una pattuglia, in servizio notturno sulla linea del Don, riusciva, con grande audacia ed ardimento, a sorprendere una pattuglia avversaria ed a catturarla. In epoca successiva, nel corso di un aspro e sanguinoso combattimento, nella valle di Kalitwa, alla testa dei propri uomini partecipava a ripetuti contrassalti, dando esempio di indomito valore e noncuranza del pericolo. — Fronte russo, 20 settembre 1942-24 gennaio 1943.

(5153)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 settembre 1960, n. 962.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati ».

Art. 3.

All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente comma:

« Non sono però eleggibili:

1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto;

5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;

6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;

9) i magistrati di Corte di appello, di tribunale e di pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

Art. 4.

L'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non più di 600 elettori della Provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata entro le ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali ».

Art. 5.

Gli articoli 15 e 16 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.

Art. 6.

L'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi ed all'invio di esso ai sindaci dei Comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla Prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, secondo l'ordine di presentazione dei rispettivi gruppi.

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *E* ed *F* allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136.

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate ».

Art. 7.

L'articolo 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione ».

Art. 8.

Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono soppressi.

Art. 9.

L'articolo 22 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni ».

Art. 10.

L'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con

l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della Provincia.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

L'assegnazione dei seggi di consigliere provinciale si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati, per il numero dei consiglieri da eleggere « più due » ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

si attribuiscono, quindi, ad ogni gruppo di candidati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi superi quello dei seggi assegnati alla Provincia, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati di questi gruppi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare, aumentato « di due ». Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi con le modalità previste dai commi precedenti.

L'Ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'Ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, nonchè alla Prefettura perchè a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della Provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati ».

Art. 11.

L'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti ».

Art. 12.

Il termine previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni dei Consigli comunali, è fissato alle ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14.

Il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione delle nuove tabelle delle circoscrizioni dei Collegi da costituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di essa.

Finchè non avrà avuto luogo la pubblicazione di cui al comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali si effettueranno sulla base dei collegi uninominali già delimitati in attuazione della norma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Qualora il gruppo comprenda, a norma dell'articolo 4, secondo comma, un numero di candidati eccedente quello dei collegi di cui al comma precedente, non si fa luogo ad alcuna indicazione di collegio per i candidati che, nell'ordine di presentazione, risultano in eccedenza. Le loro generalità sono riportate, nei manifesti di tutti i collegi, in calce all'elenco dei candidati dei collegi medesimi, con l'indicazione del relativo contrassegno.

I candidati suddetti saranno proclamati, secondo lo ordine di presentazione, qualora al gruppo spetti un numero di seggi superiore a quello dei candidati presentati per i singoli collegi.

Essi saranno, altresì, chiamati a surrogare i consiglieri provinciali del medesimo gruppo che venissero a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio, quando non vi siano altri candidati del gruppo designati per i collegi.

Art. 15.

Le norme dell'articolo 25 della legge 8 marzo 1951, n. 122, continueranno ad essere applicate per le vacanze che avessero a verificarsi nei Consigli provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e le loro successive modificazioni, e della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 settembre 1960

GRONCHI

FANFANI - SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 963.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Castana del comune di Arsiero (Vicenza).

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto d'Ordinario diocesano di Vicenza in data 18 febbraio 1957, integrato con postilla del 18 febbraio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Castana del comune di Arsiero (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 964.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Ariccia (Roma), dell'Istituto delle Suore « Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri ».

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Ariccia (Roma), dell'Istituto delle Suore « Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei poveri ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 965.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe e B.M.V. di Lourdes, in rione Figurelle del comune di San Giovanni a Teduccio (Napoli).

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 7 febbraio 1959, integrato con dichiarazione del 26 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe e B.M.V. di Lourdes, in rione Figurelle del comune di San Giovanni a Teduccio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 966.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Torchiarolo (Brindisi).

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Torchiarolo (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1960.

Nuovo ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria di impiegati non di ruolo e salariati dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, comma secondo e terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare i contributi in misura fissa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per le categorie di impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione con effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1960
Registro n. 10 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 290. — BARONE

TABELLA A
(In vigore dal 1° gennaio 1960)

IMPIEGATI

	CATEGORIE				
	I-A	I-B	II	III	IV
Classe di contribuzione	6a	5a	5a	5a	4a
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55)	Lire 104	Lire 92	Lire 92	Lire 92	Lire 76
Contributo mensile:					
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:					
a carico dell'Amministrazione . .	5.513	5.040	4.641	4.347	4.116
a carico del dipendente . .	2.756	2.520	2.320	2.174	2.058
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi .	1.050	960	884	828	784
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.207	1.104	1.017	952	901
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori .	79	72	66	62	59
Totale contributo mensile .	10.605	9.696	8.928	8.363	7.918
A carico dell'Amministrazione . . .	7.849	7.176	6.608	6.189	5.860
A carico del dipendente . . .	2.756	2.520	2.320	2.174	2.058

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA B
(In vigore dal 1° gennaio 1960)

OPERAI

Incaricati stabili nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 o provvisori, con paga liquidata per 30 giorni

	CATEGORIE							
	Capi operai	1a cat. specializzati	2a cat. qualif.	3a cat. comuni	4a cat. manov.	5a cat. apprend.	6a cat. operaie specializzate	7a cat. operaie comuni
Classe di contribuzione	7a	7a	6a	6a	6a	5a	6a	6a
Valore della marca mensile (tabella *A*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55)	Lire 120	Lire 120	Lire 104	Lire 104	Lire 104	Lire 92	Lire 104	Lire 104
Contributo mensile:								
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione . . .	6.930	6.457	5.985	5.670	5.670	4.725	5.670	5.355
a carico del dipendente (1)	3.465	3.229	2.992	2.835	2.835	2.362	2.835	2.677
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . .	1.320	1.230	1.140	1.080	1.080	900	1.080	1.020
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione . .	1.518	1.415	1.311	1.242	1.242	1.035	1.242	1.173
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori .	99	92	86	81	81	68	81	77
Totale contributo mensile .	13.332	12.423	11.514	10.908	10.908	9.090	10.908	10.302
A carico dell'Amministrazione	9.867	9.194	8.522	8.073	8.073	6.728	8.073	7.625
A carico del dipendente (1)	3.465	3.229	2.992	2.835	2.835	2.362	2.835	2.677

(1) A carico dell'Amministrazione per gli incaricati stabili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA *C*
(In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959)

SALARIATI

nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 e salariati non di ruolo retribuiti per tutti i giorni dell'anno o con retribuzione per le sole giornate lavorative

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat. specializzati	2ª cat. qualif.	3ª cat. comuni	4ª cat. manov.	5ª cat. apprend.	6ª cat. operaie specializzate	7ª cat. operaie comuni
Classe di contribuzione								
Operai retribuiti settimanalmente per 6 giornate . .	6ª	6ª	5ª	5ª	5ª	4ª	5ª	5ª
Operai retribuiti settimanalmente per 7 giornate . .	7ª	7ª	6ª	6ª	6ª	5ª	6ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55):	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Operai retribuiti settimanalmente per 6 giornate	24 —	24 —	21 —	21 —	21 —	18 —	21 —	21 —
Operai retribuiti settimanalmente per 7 giornate	27 —	27 —	24 —	24 —	24 —	21 —	24 —	24 —
Contributo giornaliero:								
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione .	231 —	215,25	199,50	189 —	189 —	157,50	189 —	178,50
a carico del dipendente (1) .	115,50	107,60	99,75	94,50	94,50	78,75	94,50	89,25
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . .	44 —	41 —	38 —	36 —	36 —	30 —	36 —	34 —
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione . .	50,60	47,15	43,70	41,40	41,40	34,50	41,40	39,10
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori . . .	3,30	3,10	2,85	2,70	2,70	2,25	2,70	2,55
Totale contributo giornaliero . . .	444,40	414,10	383,80	363,60	363,60	303 —	363,60	343,40
A carico dell'Amministrazione . . .	328,90	306,50	284,05	269,10	269,10	224,25	269,10	254,15
A carico del dipendente (1) . .	115,50	1 7,60	99,75	94,50	94,50	78,75	94,50	89,25

(1) A carico dell'Amministrazione per i salariati di ruolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(5769)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1960.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 395, con il quale il sig. Mario Longhi venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Considerato che il sig. Longhi, in data 1° luglio 1960, ha dichiarato al presidente del Comitato direttivo agenti di cambio della Borsa valori di Milano di non essere in grado di far fronte ai propri impegni nei confronti delle contropartite di borsa e della clientela;

Considerato, altresì, che la Deputazione di Borsa di Milano, in data 6 luglio 1960, ha denunciato l'agente di cambio sig. Longhi al Tribunale civile di Milano, a termini dell'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e nel contempo ha deliberato di cancellarlo dal ruolo della Borsa valori di Milano a termini dell'art. 57 della legge stessa, essendosi egli venuto a trovare nelle condizioni previste al n. 2 dell'art. 9 di detta legge;

Considerato che l'agente di cambio Longhi ha perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio ai sensi dell'art. 22, 3°, della citata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Mario Longhi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano con effetto dal 1° luglio 1960.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1960

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1960
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 343. — CARUSO

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Mandello Lario (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Mandello Lario, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Mandello Lario, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 19/*A* dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como - comune di Mandello Lario, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

a) la particella n. 1748 (pontile);

b) il muro di difesa della darsena (contrassegnata nella planimetria dalla lettera « G »);

c) uno specchio d'acqua antistante al pontile e alla darsena suddetti.

Essa è delimitata come segue:

a nord: dal limite verso lago delle particelle 1920-1699, dal limite verso lago della piazza del Mercato, dal limite verso lago delle particelle 136, 135, 355, dal limite verso lago della via del Molo, dal limite verso lago della particella 118, dal limite verso lago della via Vittorio Emanuele, dal limite verso lago delle particelle 955-341 e 101;

ad ovest: da un allineamento, lungo m. 70, in prosecuzione verso lago del limite occidentale della particella 1920 (tratto *A-B* della planimetria);

ad est: da un allineamento, lungo m. 70, in prosecuzione verso lago, del limite orientale della particella 101 (tratto *C-D* della planimetria);

a sud: dalla congiungente gli estremi *B* e *C* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia (Milano) e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti, foglio n. 152

(5718)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1960.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1958, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza di cui trattasi;

Visto la nota in data 19 luglio 1960, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni designa il dottor Giuseppe Galanti, nuovo titolare del Servizio fondi speciali di previdenza, quale rappresentante dell'Istituto medesimo in seno al Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, in sostituzione del dott. ing. Ernesto Amoroso, che lascia il Servizio dell'I.N.A. per avanzamento;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Galanti è nominato membro del Comitato speciale per l'amministrazione del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del dott. ing. Ernesto Amoroso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1960

Il Ministro: SULLO

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura - XXIV Salone internazionale del cuoio », che avrà luogo a Vigevano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura - XXIV Salone internazionale del cuoio », che avrà luogo a Vigevano, dal 17 al 25 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 settembre 1960

Il Ministro: Colombo

(5814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Riposto (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 27.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5803)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale di di Riposto (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 31.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5802)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

N. 207

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,312
1 Franco svizzero	144,165
1 Corona danese	90,217
1 Corona norvegese	87,14
1 Corona svedese	120,335
1 Fiorino olandese	164,61
1 Franco belga	12,422
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1745,875
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Buoni del tesoro novennali 5 % - 1969, al portatore

Si rende noto che con il 5 settembre 1960 è stata ultimata la spedizione, alle Sezioni di tesoreria provinciale, dell'intero fabbisogno di Buoni del tesoro novennali 5 % - 1969, al portatore.

A norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 gennaio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16, del 21 successivo), i cennati nuovi buoni al portatore saranno consegnati alle filiali della Banca d'Italia.

Roma, addì 6 settembre 1960

Il direttore generale: Greco

(5821)

2ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1960, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la 2ª estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1961.

La serie sorteggiata verrà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1960

Il direttore generale: Greco

(5731)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Roio del Sangro (Chieti)

Con decreto ministeriale 5 settembre 1960, n. 1985, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Roio del Sangro (Chieti), approvato con decreto ministeriale 17 agosto 1955, è prorogato fino al 17 agosto 1964.

(5788)

Delimitazione del perimetro degli immobili idraulicamente difesi dalle opere idrauliche di terza categoria del fiume Arno classificate col decreto reale 21 ottobre 1926.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 7 giugno 1960, n. 1136, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1960, al registro n. 39 Lavori pubblici, foglio n. 75, il perimetro degli immobili idraulicamente difesi dalle opere idrauliche di terza categoria del fiume Arno classificate col decreto reale 21 ottobre 1926, è stato stabilito in quello indicato nella corografia 10 novembre 1959, in scala 1:25.000, a firma dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Arezzo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5786)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

La data dell'accordo n. 5 contenuto nel Bollettino n. 19 del 30 maggio 1960 della provincia di Torino, apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1960, deve essere sostituita dalla seguente: « 5 settembre 1957 ».

(5781)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Deputati, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive Amministrazioni non oltre il 28 febbraio 1961 e debbono essere corredate dello stato in servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del precedente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 387. — MASSIMO

(5686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1930, n. 19, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27, concernente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicazione ai mutilati od invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per la assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 giugno 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, tra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma della Strade statali (A.N.A.S.) e il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificati con legge 2 gennaio 1952, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, via Monzambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome, il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica dichiareranno tale loro stato;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'Università che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'articolo 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle Scuole superiori di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno:

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte;

o) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno altresì esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, punto VI).

La firma in calce della domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva, è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta e per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei vecchi territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

A) titolo di ingegnere civile autorizzato;

B) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle Scuole superiori di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

5) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il quarantesimo anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato e di invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che, nella domanda di ammissione avranno chiesto di sostenere anche l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno la prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove date nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale, nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione, sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca e inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 11.

A favore dei candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca e che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie, sarà fatta riserva di tre dei posti messi a concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, potranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa numero 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 CD 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato

mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 100 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione *di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle* Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

r) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3. Diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che comunque, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n 2102, ovvero il certificato di abilitazione *provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio de*creto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1920, n 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte terza del Trattato di San Germano, dell'art 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle Scuole superiori montanistiche

4. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6. Certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e, per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. Stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6 ed eventualmente 7 del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi, risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 13 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale tecnico della carriera direttiva.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Viabilità*:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenze al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva sagoma, andamento dei cigli, distanze di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovra, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazioni di incroci sfalsati e a raso accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali, comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, ferro, cemento armato e precompresso e legname) Sistemi di centinatura, fondazioni, gallerie;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) rilevamenti di terreni, strumenti relativi;

i) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali e a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

l) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

m) prove sui materiali stradali e sulle terre;

n) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale, della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature, e degli annessi.

2. *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3. *Elettrotecnica*:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autotrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

6. *Macchine*:

Macchinario stradale (Bulldozer, angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore e a nafta, distributrici di bitume, ecc.).

7. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8. *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici, Codice della strada, nozioni elementari di statistica.

9. *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 30 maggio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1960
Registro n. 5, foglio n. 105

(5250)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rinvio delle prove scritte d'esame relative al concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1960.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1960, registro n. 59, foglio n. 116, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 13 agosto 1960, col quale sono state fissate per i giorni 16 e 17 settembre 1960 le date in cui avrebbero dovuto aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Ravvisata l'opportunità di rinviare dette prove scritte al 29 e 30 settembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato per la difesa on. prof. Italo Caiati;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1960 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 29 e 30 settembre 1960, anzichè nei giorni 16 e 17 stesso mese ed anno.

Roma, addì 3 settembre 1960

p. *Il Ministro*: CAIATI

(5808)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1960, registro n. 2 Sanità, foglio n. 47, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la lettera del Consiglio di Stato n. 554 Gab. del 4 luglio 1960, con cui viene designato il consigliere di Stato dottor Mario Santoni Rugiu come presidente della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Giordani prof. Mario, ordinario di chimica analitica presso l'Università di Roma;

Bellavita prof. Vito, docente di chimica generale e tecnica farmaceutica presso l'Università di Perugia;

Marcovecchio prof. Enrico, ispettore generale medico;

Infante dott. Eldo, chimico capo.

Il dott. Alfonso De Silva, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le lingue estere:

1) Ferri prof. Alfonso;
2) Iosia prof. Vincenzo;
3) Arredi Barazzoni prof.ssa Margherita.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 337. — BROVEDAN

(5807)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modificazioni al concorso per allievi ufficiali di complemento diplomati

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1960, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti addì 21 luglio 1960, registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 304;

Decreta:

Il primo capoverso del punto 1) dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1960, del concorso indicato in preambolo è modificato come segue:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero copia autentica di esso, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autentica di esso.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1960
Registro n. 29 Difesa-Aeronautica, foglio n. 276. — RODRIGUEZ

(5792)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.